



ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DA EROGARSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL BIENNIO 1° GENNAIO 2023 – 31 DICEMBRE 2024. CIG. 9542260A0D.

TRA

Il **Comune di Como**, con sede in via Vittorio Emanuele II n.97, codice fiscale n. 80005370137, in persona del Direttore Settore 2 Organizzazione e Risorse Umane – Centrale Appalti, che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune medesimo, autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 10.8.2000 n. 267 e Decreto Sindacale n. 45/2022 domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Como;

E

IL PIATTO DELLA SALUTE DI MAZZA CARMEN con sede in COMO, VIA CINQUE GIORNATE N. 56 P.I. 02242740138; IN persona del legale rappresentante MAZZA CARMEN nato a BERGAMO (BG) il 26/02/1952 C.F. MZZCMN52B66D110K; ;

Premesso:

- che il Direttore del Settore 2 Organizzazione e Risorse Umane Centrale Appalti, con determinazione dirigenziale n. 313 del 27 dicembre 2022, R.G. n° 3193/2022, esecutiva ai sensi di legge, che trovasi in atti del Comune di Como, ha disposto di affidare per gli esercizi 2023 e 2024 la gestione del servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente, tra le altre, alla società **IL PIATTO DELLA SALUTE DI MAZZA CARMEN** mediante Accordo quadro; ciò premesso:

ART.1 - Oggetto del servizio e ammontare dell'accordo quadro.

1. Costituisce oggetto del presente Capitolato la prestazione di servizi di ristorazione attraverso il punto di ristoro sito in COMO, VIA CINQUE GIORNATE N. 56
2. Trattandosi di accordo quadro non rileva la quantità di prestazioni di servizi effettivamente ordinata, non emergendo alcun obbligo da parte della stazione appaltante di affidare servizi fino a concorrenza dell'importo stimato dei servizi da acquisire. Pertanto l'operatore economico non può esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di affidamento a causa di una minore richiesta di servizi rispetto all'ammontare dell'accordo quadro.
3. L'importo complessivo (limite di affidamento) stimato dei servizi da acquisire tramite il

presente accordo quadro per la durata dell'affidamento è pari a **Euro 70.000,00=** esclusa IVA 4% nella misura di legge.

4. L'affidatario è peraltro obbligato ad accettare fino a concorrenza dell'importo stimato di servizi da acquisire gli ordinativi – contratti attuativi che saranno emessi dalla Stazione Appaltante mediante lettera commerciale.

5. Il servizio oggetto del presente accordo quadro viene affidato con l'emissione di appositi contratti esecutivi che avranno la forma di "Modulo d'ordine" equivalente alla lettera commerciale di cui all'art. 32 c. 14 D. Lgs. 50/2016. Detti contratti si intenderanno conclusi all'atto del ricevimento da parte dell'affidatario.

6. Ciascun contratto applicativo, sotto forma di "Modulo d'ordine" avente valore di lettera commerciale, sottoscritto dal competente Direttore di Settore verrà trasmesso, mediante P.E.C., all'affidatario.

ART. 2 - Durata dell'accordo quadro

1. L'accordo quadro avrà durata dal 1/1/2023 fino al 31/12/2024.

2. Per durata si intende il periodo entro il quale si potranno effettuare i singoli ordinativi.

3. È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

4. La stazione appaltante si riserva in ogni caso, qualora ciascun esercizio, nell'ambito di operatività dell'accordo quadro, ovvero entro il 31 dicembre 2024, sia raggiunto il limite del singolo contratto attuativo, calcolato in relazione alla somma dei contratti attuativi assegnati, di estendere ulteriormente l'importo dell'accordo quadro ex art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016.

5. Qualora al termine del 31 dicembre 2024 siano residue disponibilità rispetto al limite di valore dell'accordo quadro questi potranno continuare ad operare fino ad esaurimento, salvo disdetta con preavviso di almeno 30 giorni della Stazione Appaltante, come da contratto.

ART.3 - Articolazione del Servizio

1. I pasti oggetto del servizio potranno essere consumati esclusivamente da dipendenti del Comune di Como. Il soggetto gestore può richiedere al dipendente, ai fini della verifica dei soggetti legittimati, di esibire un documento di riconoscimento e/o il badge rilasciato dal Comune di Como.

2. La registrazione dei pasti avverrà con le seguenti modalità operative, attraverso forme elettroniche di rilevazione dei pasti consumati dai dipendenti, senza ulteriori oneri a carico del soggetto gestore, salvo quelli connessi alla connettività e alla stampa di eventuali modelli cartacei.

3. Le modalità di fruizione dei pasti da parte dei dipendenti del Comune di Como sono le seguenti:

- a) la consumazione del pasto dovrà avvenire direttamente nell'esercizio, in orario compreso, di regola, tra le 12.00 e le 15.00; potranno essere consumati, altresì, pasti serali, in luogo o in aggiunta pranzo, in occasione, ad esempio, di turnazioni di lavoro che prevedono il rientro serale ovvero di prestazioni di lavoro straordinario;
- b) il pasto non può essere utilizzato da persona diversa dal dipendente del Comune di Como che ne ha diritto;
- c) il pasto non è commutabile, né utilizzabile quale denaro contante per l'acquisto di prodotti sostitutivi. Sarà cura del Gestore verificare quanto sopra specificato oltre che accertare la registrazione dei singoli pasti da parte dei dipendenti;
- d) il dipendente non potrà richiedere e il gestore non potrà offrire ai vari dipendenti servizi diversi per tipologia e/o quantità, ovvero per locali di somministrazione, rispetto a quanto genericamente offerto alla complessità dei dipendenti stessi.

4. Le caratteristiche ed i costi del pasto che i dipendenti potranno consumare presso l'esercizio convenzionato sono dettagliati nell'offerta - disponibilità agli atti d'ufficio.

ART. 4 - Quota a carico del Comune di Como

1. I dipendenti del Comune di Como hanno diritto a fruire del servizio mensa secondo le seguenti condizioni economiche:

- a) il corrispettivo/quota a carico dell'Amministrazione è determinato in € 7,00= (IVA al 4% compresa);
- b) la quota di costo eventualmente eccedente, ed ogni ulteriore e diversa prestazione è a carico del dipendente e dovrà essere corrisposta dal medesimo al soggetto gestore all'atto della consumazione del pasto.

2. La quota a carico dell'Amministrazione, sino alla concorrenza di € 7,00=, è commisurata al valore della consumazione e pertanto, in caso di mancato utilizzo totale o parziale del servizio, non può in nessun caso essere presupposto per forme surrettizie di resto o di acconto su future consumazioni.

3. Il gestore dovrà rilasciare documento fiscale al dipendente per la quota a suo carico secondo le disposizioni di legge in vigore.

ART. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

1. Il gestore ha l'obbligo di organizzare il servizio di ristorazione per i dipendenti del Comune di Como direttamente.

2. È altresì tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, informazioni merceologiche, dietetiche, organizzative e sul rispetto degli obblighi sanitari relativi allo svolgimento del servizio.

3. Il gestore informerà i propri addetti al punto di ristoro delle condizioni che regolano il diritto dei dipendenti del Comune di Como alla fruizione dei pasti, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

4. Sarà obbligo dell'operatore economico individuato:

- a) comunicare entro 10 giorni dalla stipulazione dell'Accordo Quadro il/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale del servizio e della fatturazione, nonché gli indirizzi mail/P.E.C. o dei sistemi FTP ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al servizio ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile dell'operatore economico stesso, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni al Comune di Como;
- b) trasmettere al Comune prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici;
- c) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;

ART.6 - Pagamenti e clausola sugli obblighi di tracciabilità

1. L'aggiudicatario emetterà fattura, intestata, al Comune di Como – Settore 2 Organizzazione e Risorse Umane – Centrale Appalti– Via V. Emanuele II, 97 – Como, con riferimento a ciascun contratto applicativo.

2. Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, comprese quelle di cui al D. Lgs. n. 231/2002, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ferma restando la regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC).

3. Per la liquidazione delle fatture si applicherà, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il

meccanismo c.d. “split payment”, che prevede per gli Enti Pubblici l’obbligo di versare all’Erario l’I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile.

4. L’affidatario, pertanto, dovrà emettere regolari fatture con addebito d’I.V.A.

5. Il Comune pagherà alla suddetta soltanto l’imponibile e verserà direttamente l’I.V.A. all’Erario. Il fornitore, inoltre, sarà obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Como non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

6. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dall’Amministrazione, il numero di C.I.G., l’annotazione “scissione dei pagamenti” e il codice IPA: 4IRHAP

7. Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione dei contratti, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via P.E.C. L’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

8. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, per singoli pagamenti superiori a Euro 10.000,00, la stazione appaltante è tenuta a effettuare presso la competente agenzia (ex Equitalia) la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti da notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento e anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

9. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Il contraente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dalla competente agenzia (ex Equitalia).

10. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’aggiudicatario, a pena di nullità di ciascun contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario. Il mancato utilizzo di tale strumento comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

1. La Stazione Appaltante si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed

accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente Capitolato-contratto.

2. Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato-contratto nonché alle modalità di svolgimento del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 8.

3. I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione o a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 8 - Penali

1. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Como effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

2. La Stazione Appaltante sulla base di quanto disposto nel precedente articolo "Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio" effettuerà con riferimento a ciascun contratto applicativo i controlli e gli accertamenti ivi individuati.

3. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato-contratto, e in particolare in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'affidatario potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata o errata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

4. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione via pec della contestazione stessa.

5. Le penali previste sono così determinate in relazione alle singole violazioni accertate:

Disposizione contrattuale violata	Importo penale	Note
Art. 3 c. 3 lett. b)	Euro 1,00 per ogni pasto	Fino al massimo di 100 euro
Art. 3 c. 3 lett. c)	Euro 1,00 per ogni pasto	Fino al massimo di 100 euro
Art. 3 c. 3 lett. d)	Euro 1,00 per ogni pasto	Fino al massimo di 100 euro
Art. 4 c. 2	Euro 1,00 per ogni pasto	Fino al massimo di 100 euro
Art. 4 c. 3	Euro 1,00 per ogni pasto	Fino al massimo di 100 euro

Art. 5 c. 1	Euro 50,00 per ogni violazione	Fino al massimo di 500 euro
Art. 5 c. 2	Euro 50,00 per ogni violazione	Fino al massimo di 500 euro
Art. 5 c. 3	Euro 50,00 per ogni violazione	Fino al massimo di 500 euro
Art. 5 c. 4 lett. a)	Euro 50,00 per ogni violazione	Fino al massimo di 500 euro
Art. 5 c. 4 lett. b)	Euro 50,00 per ogni violazione	Fino al massimo di 500 euro
Art. 5 c. 4 lett. c)	Euro 50,00 per ogni violazione	Fino al massimo di 500 euro
Art. 5 c. 4 lett. d)	Euro 50,00 per ogni violazione	Fino al massimo di 500 euro

6. Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

7. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare gli importi sopra indicati, ovvero il 10 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro; in caso contrario potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione.

8. L'importo relativo all'applicazione della penale verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

ART. 9 - Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto l'accordo quadro ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'impresa affidataria, qualora la stessa, in sede di esecuzione dei singoli contratti, non adempia agli obblighi assunti con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

2. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle

prestazioni.

d) perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione.

3. Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente l'accordo quadro, con i conseguenti contratti ancora in vita, sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune trasmessa mediante P.E.C. o lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. La risoluzione dell'accordo non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

e) applicazioni delle penali previste all'art. 8 per un importo complessivo superiore alle misure sopra indicate, ovvero al 10% della capienza dell'accordo quadro;

f) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 8;

g) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante all'impresa per porre fine all'inadempimento;

h) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. Nei casi e), f) g) la Stazione Appaltante procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale l'impresa dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata via P.E.C.

6. All'operatore economico verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni, salvo per il caso di cui alla lettera d) del presente articolo per cui le prestazioni rese in mancanza di requisiti di somministrazione si intendono nulle e non remunerabili.

7. Al fine di recuperare penali, spese e danni la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'operatore economico, senza necessità di diffide o di autorizzazione dell'impresa:

- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e

c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

- qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- qualora l'accordo quadro non fosse da aggiudicarsi in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

7. La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante P.E.C..

ART.10 – Risoluzione anticipata

1. Oltre che per i casi sopra indicati, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione anticipata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, qualora l'operatore economico abbia un fatturato di importo inferiore a € 1.500,00= (IVA compresa) allo scadere di ogni singolo semestre, anche sommandosi più contratti attuativi riferiti al periodo, comunque, nel caso non si verifichi la predetta condizione risolutiva, un fatturato di almeno € 3.000,00 annui (IVA compresa); la risoluzione anticipata può non essere disposta, a discrezione dell'Amministrazione, nel solo caso si tratti di esercizi caratterizzati da unicità/tipicità dell'offerta o dalla particolare ubicazione.

2. L'amministrazione potrà comunque risolvere il contratto per motivi di interesse pubblico e/o per diverse esigenze organizzative definite dall'Amministrazione stessa.

ART.11 - Divieto di cessione dell'accordo quadro e dei successivi contratti

1. È vietata la cessione totale o parziale dell'accordo quadro e dei successivi contratti; se questa si verificherà la Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto l'accordo quadro, con conseguente caducazione dei contratti ancora invita, per colpa dell'affidatario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART.12 – Controversie e Foro Competente

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione,



scioglimento dell'accordo quadro e dei conseguenti contratti e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Como.

ART.13 - Rinvio ad altre norme

12. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART.14- Informativa per il trattamento dei dati personali

13. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati raccolti nel corso delle procedure di espletamento delle gare e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è Avv. Lorenzo Tamos (contatti: lorenzo.tamos@avvocatinteam.com).
Letto confermato e sottoscritto

Il Comune di Como

Avv. Giuseppe Ragadali

L'Operatore Economico